



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Associazione Italian Digital Revolution

e

Associazione Ambiente e Società

Premesso

che le Parti contraenti e firmatarie del presente accordo intendono contribuire all'evoluzione della cultura dell'innovazione e di stimolare la crescita del Paese dando impulso a livelli pubblici e privati ad ogni attività ed iniziativa finalizzate all'informazione ed alla divulgazione su vasta scala della digital economy e dell'associazione ambiente e società

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere, stimolare e veicolare le opportunità che la digital economy può offrire attraverso una più accorta interazione con la formazione, con il lavoro delle aziende, con le missioni degli enti pubblici, con gli altri fattori della produzione, progettando e organizzando, direttamente o in associazione con altri Enti che abbiano scopi simili e che l'associazione a:

- a) seminari, dibattiti, incontri, ed ogni altra iniziativa su tutte le materie che sono e possono formare oggetto di sviluppo della cultura del digitale come fattore di crescita economica;
- b) progettazione e realizzazione di prodotti editoriali utili a diffondere le comuni attività svolte nei campi di interesse;
- c) ogni opportuno rapporto con le Autorità competenti su specifici argomenti per lo sviluppo e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a partire dai giovani, per l'affermazione di modelli di *governance* digitale democratica;
- d) corsi di formazione specializzata, in relazione alla politica, all'economia, alle tecnologie e a tutte le discipline che possono contribuire al miglioramento delle conoscenze in materia di competenze per le professioni ICT.
- e) progetti congiunti, studi di carattere sociale, economico, scientifico e tecnologico anche commissionati da terzi;
- f) corsi riguardanti management e gestione dei contratti; sicurezza sul lavoro; energie rinnovabili (idrico, fotovoltaico, eolico, biomasse).

Le Parti potranno inoltre accordarsi su altre forme ed ambiti di cooperazione.

Articolo 2

Rispetto ai punti da *a)* ad *f)* previsti dall'articolo 1, i firmatari del presente accordo concorderanno, di volta in volta ed in riferimento a specifiche e determinate iniziative, i principi attuativi, le forme operative, le modalità di svolgimento ed i contenuti delle stesse, sulla base del prevalente interesse di entrambe le parti.

Le iniziative elencate faranno riferimento al presente accordo di cooperazione e dovranno prevedere modalità attuative concordate di comune accordo per tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale di produzione, le modalità di sviluppo delle singole attività, le eventuali fonti di finanziamento, i riconoscimenti economici attribuiti alle istituzioni parti firmatarie e ai relativi coordinatori o membri partecipanti nel prevalente interesse di entrambe le parti.

Articolo 3

Nel conferire esecutività alle iniziative così come sopra riportate, sarà prevista l'istituzione di un ristretto gruppo di lavoro paritetico. La composizione e la definizione dei compiti di tale gruppo saranno determinati successivamente attraverso specifiche intese.

Articolo 4

L'accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione e potrà essere rinnovato per analogo periodo su decisione tra le parti.

Articolo 5

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7


Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice

in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.


Articolo 8

Le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione della presente convenzione saranno sottoposte ad una commissione composta da un membro designato da ciascuna parte e da un terzo scelto di comune accordo. La commissione deciderà i tempi, le modalità e la sede dell'incontro.

Roma, 13/04/2017



Associazione Italian Digital Revolution



Associazione Ambiente e Società